

## **LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448**

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

Omissis

### **Art. 58**

(Obbligazioni delle società cooperative)

1. Il divieto di cui al comma 2 dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni, non si applica alle società cooperative per la raccolta effettuata mediante titoli obbligazionari.

2. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) stabilisce limiti e criteri di emissione dei titoli obbligazionari delle società cooperative. Le disposizioni del CICR possono derogare ai limiti previsti dal primo comma dell'articolo 2410 del codice civile.

3. Le società cooperative emittenti sono sottoposte alle disposizioni degli articoli 2410 e seguenti del codice civile, all'obbligo di certificazione secondo le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché a quanto previsto dagli articoli 114 e 115 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in quanto compatibili con la legislazione cooperativa.

### **Art. 59**

(Prestiti da soci per le cooperative)

1. I limiti individuali del prestito da soci per le cooperative edilizie di abitazione sono equiparati, a tutti gli effetti, a quelli previsti per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro.

Omissis

### **Art. 74. Estensione degli incentivi pubblici alle imprese sociali.**

1. Ferme restando le disposizioni del titolo II del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed entro i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, con proprio decreto, a determinare modalità, limiti, condizioni e decorrenza dell'estensione alle imprese senza fine di lucro, ivi comprese le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, operanti nei settori dell'assistenza, dell'educazione e dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e della tutela dell'ambiente, delle agevolazioni, dei contributi, delle sovvenzioni, degli incentivi e dei benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l'industria, così come definita dall'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1998.

### **Art. 83.**

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1 gennaio 1999, salvo che sia espressamente stabilita una diversa decorrenza.